

DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE QUOTA CAPITALE SOCIALE DEL CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. - DINTEC

Il Presidente informa i presenti che in data 27/11/2024 l'assemblea della società consortile a responsabilità limitata denominata "Consorzio per l'innovazione tecnologica s.c.r.l." (in forma abbreviata DINTEC) - agenzia in house di Unioncamere e delle Camere di Commercio fondata nel 1994 per offrire ai soci i servizi in materia di innovazione, trasferimento tecnologico, digitalizzazione, normazione tecnica e transizione energetica ed ecologica - ha deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale da € 551.473,09 (cinquecentocinquantomilaquattrocentosettantatré virgola zero nove) ad € 571.473,09 (cinquecentosettantunomilaquattrocentosettantatré virgola zero nove) in via scindibile con un aumento pari ad € 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), da liberarsi in denaro, senza sovrapprezzo. In tale sede si è, altresì, fissato il giorno 15 gennaio 2025 quale termine entro il quale i soci potevano esercitare il loro diritto di sottoscrizione, nonché il 30 settembre 2025 quale termine finale per l'effettiva sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soci (che nel frattempo hanno esercitato il loro diritto di sottoscrizione) e/o di soggetti terzi. L'assemblea della detta società - competente ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale a decidere sull'ammissibilità della domanda di sottoscrizione da parte di soggetti terzi dell'aumento di capitale - ha, inoltre, stabilito che l'aumento stesso si intenderà comunque eseguito per l'importo effettivamente sottoscritto entro detto ultimo termine ed ha conferito all'organo amministrativo tutti i più ampi poteri per dare esecuzione al deliberato aumento di capitale, con espressa facoltà di fissare termini, condizioni e modalità.

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare ai presenti la natura e le funzioni della società in oggetto come riportate anche nello Statuto della medesima.

DINTEC è una società consortile, costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 s.s. del codice civile, senza scopo di lucro a capitale interamente pubblico, che ha assunto la qualifica di "organismo di diritto pubblico" in conformità all'Allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023. È una struttura del Sistema camerale Italiano in base alla Legge n. 580/1993 ed al D. Lgs. n. 219/2016, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, ed è partecipata dall'ENEA.

Nello specifico DINTEC si configura come una società in house del Sistema camerale, in quanto ricorrono i seguenti presupposti:

- l'oggetto dell'attività è strettamente funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali dei soci (art. 2, comma 2, della Legge n. 580/1993 e art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016);
- non è presente, nella compagine societaria, la partecipazione diretta di capitali privati;
- oltre l'80% del fatturato medio del precedente triennio è stato realizzato in attività che riguardano lo svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti, indipendentemente dal destinatario finale delle prestazioni;
- è assicurato ai soci l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing;
- lo statuto della società rispetta tutte le prescrizioni indicate dal D. Lgs. n. 175/2016.

Dette caratteristiche trovano riscontro in specifiche previsioni statutarie e precisamente:

- l'art. 4, che prevede che l'attività caratteristica della Società venga svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge e che l'ulteriore attività oltre il suddetto limite venga realizzata secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento. Gli utili eventualmente realizzati non vengono distribuiti ai soci e devono essere utilizzati in attività pertinenti all'oggetto sociale;
- l'art. 6, che limita la possibilità di detenere quote ai soli enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità societarie e che esclude la possibilità per i privati di partecipare al consorzio;
- l'art. 17, secondo cui la società è amministrata, in base alla legge, da un Organo Amministrativo monocratico denominato Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;



- l'art. 23, che prevede un Comitato per il controllo analogo formato da tre componenti nominati dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci, il cui mandato statutario è la vigilanza ed il controllo sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci.

Per quanto riguarda le funzioni e i compiti attribuiti ai Soci ed esercitati anche in favore delle imprese e di altre amministrazioni, la società consortile ha per oggetto:

- a) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della digitalizzazione, della innovazione e start-up d'impresa, della sostenibilità ambientale e sociale, ivi inclusa la parità di genere, della transizione energetica, della tutela del consumatore e della fede pubblica, della vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e degli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, della qualità e della certificazione, della competitività ed efficienza delle imprese, della Pubblica Amministrazione e dei territori;
- b) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di servizi e di strumenti per i PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio, curandone il coordinamento della rete a livello nazionale;
- c) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di servizi e strumenti per la sostenibilità, la transizione energetica delle imprese, la costituzione di sistemi di autoconsumo collettivo e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
- d) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di sistemi per favorire la certificazione delle competenze;
- e) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di efficientamento organizzativo e di reingegnerizzazione dei processi delle imprese e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la definizione e il monitoraggio di standard di qualità delle prestazioni e servizi digitali;
- f) lo sviluppo di collaborazioni con il Sistema formativo ed Universitario e quello della Ricerca pubblica e privata negli ambiti precedentemente indicati, anche attraverso iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico e il matching ricerca-impresa;
- g) la realizzazione e diffusione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni anche attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di banche dati e servizi digitali;
- h) la promozione e partecipazione a progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche in collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche o private di altri paesi;
- i) l'assistenza tecnica, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di informazioni concernenti gli standard tecnici, la normativa tecnica vigente o in fase di elaborazione a livello nazionale ed internazionale, l'innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale, sociale ed energetica, la metrologia legale e la sicurezza ed etichettatura dei prodotti, la certificazione di qualità e i soggetti che operano in tale ambito, anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo, per la competitività delle imprese;
- l) l'implementazione di sistemi di gestione, tracciabilità ed efficientamento delle filiere produttive;
- m) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di qualificazione delle produzioni e delle imprese.

La Società ha, inoltre, lo scopo di ampliare e di mettere in comune le attività svolte dai Soci, utilizzando anche le loro rispettive strutture territoriali, sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione.

Alla luce di quanto rappresentato, si evince che gli ambiti statutari di azione di DINTEC sono strategici per gli enti camerali che - ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - promuovono, realizzano e gestiscono iniziative a vantaggio delle imprese.

Le prestazioni previste dalla Società in argomento sono, infatti, strumentali alla realizzazione delle attività camerali e sono strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali svolte dalla Camera di Commercio ai sensi della citata Legge 580/93 e s.m.i..

Ancora, tali prestazioni sono coerenti con le Strategie e linee di sviluppo del Sistema camerale definite per il triennio 2024 - 2026, che prevedono espressamente - tra i servizi per le imprese - l'impegno sulla transizione digitale e tecnologica e quello sulla transizione ecologica, come obiettivi fondamentali per tutte le Camere di Commercio e i loro organismi (organizzativi, associativi e strumentali).

A tal riguardo si rappresenta in particolare che:

- a partire dal 2017 il Piano nazionale Impresa 4.0 (oggi Transizione 4.0), teso ad accrescere la competitività del nostro sistema produttivo tramite la diffusione delle nuove tecnologie digitali e dei



- nuovi modelli di business, ha attribuito un ruolo molto importante alle Camere di Commercio, favorendo la nascita dei Punti impresa digitale (PID);
- l'Unioncamere, grazie all'assistenza tecnica di DINTEC, ha favorito la nascita dei PID, offrendo inoltre attività di coordinamento alla rete delle Camere, l'erogazione di servizi di formazione e la progettazione e realizzazione di strumenti di assessment, mentoring e orientamento per accompagnare le imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, nei processi di digitalizzazione;
 - DINTEC, secondo quanto previsto dal proprio Statuto, effettua l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di servizi e di strumenti per i PID, curandone il coordinamento della rete a livello nazionale;
 - DINTEC ha, inoltre, agevolato e coordinato la collaborazione dell'Unioncamere con i principali Enti pubblici di ricerca in Italia, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di tecnologia e per disporre di una rete di strutture con cui orientare le imprese in modo "mirato";
 - DINTEC partecipa attivamente a due dei tredici European Digital Innovation Hub approvati dalla Commissione europea, I-NEST (con Unioncamere e altre società del sistema) e ARTES 5.0, proprio per favorire la collaborazione tra questi Poli europei di innovazione e i PID delle Camere di commercio, ampliando le loro possibilità di orientare le micro e le piccole imprese verso nuove strutture di innovazione digitale;
 - DINTEC ha favorito la costituzione di PID-NEXT, il Polo d'Innovazione digitale nazionale, finanziato dal PNRR (M4C2) a cui la Società prende parte insieme ad Unioncamere e alle Camere di Commercio;
 - anche grazie ai servizi progettati e realizzati da DINTEC, i PID hanno raggiunto importanti risultati nell'affiancamento di oltre 700 mila micro e piccole imprese nei processi di innovazione.

Di conseguenza, un eventuale ingresso della Camera di Sassari nella compagine sociale di DINTEC Scrl, garantirebbe la possibilità di aumentare le azioni di sostegno alle imprese del territorio nei suddetti ambiti. A tal proposito, il Presidente ricorda che l'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. prevede che le Camere di Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi possano promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale direttamente o mediante la partecipazione con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, di seguito in breve T.U.S.P., a società, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (attuale MIMIT).

Evidenzia, inoltre, che le operazioni che comportano l'acquisto da parte di un'Amministrazione Pubblica di partecipazioni in società già esistenti devono seguire delle precise prescrizioni dettagliate nel citato T.U.S.P., ossia:

- devono essere deliberate dall'organo amministrativo dell'Ente (art. 7);
- l'atto deliberativo deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1);
- l'atto deliberativo deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Lo schema di atto deliberativo deve essere sottoposto a forme di consultazione pubblica secondo modalità disciplinate dall'Ente (art. 5, comma 2);
- l'amministrazione deve inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 - bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e alla Corte dei Conti, che a sua volta delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento esprimendosi sulla conformità o meno dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché dagli articoli 4, 7 e 8 del T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.



Qualora la Corte non si pronunci entro il detto termine, l'amministrazione può procedere all'acquisto della partecipazione (art. 5, comma 3).

Tanto premesso, il Presidente sottolinea che la Camera, per implementare i servizi di aiuti alle imprese del territorio nell'ambito della digitalizzazione, della innovazione e della transizione energetica, avrebbe necessità di diverse unità specializzate, attualmente non presenti nel proprio organico e non assumibili, sia per l'esiguità del budget assunzionale che per l'antieconomicità dell'avere in organico risorse tanto specializzate da poter fornire servizi estremamente specialistici, dei quali però non ci sarebbe certezza della continuità nel tempo.

Pertanto, si rende necessario ricorrere al supporto di altri soggetti e DINTEC Srl risulta certamente l'interlocutore più idoneo. Difatti da tempo ha maturato, e continua a maturare, in detti settori una grande esperienza con altre Camere di Commercio, acquisendo una competenza tale da riuscire a gestire al meglio le problematiche proprie dei rapporti tra gli enti camerali e le imprese, con una contestualizzazione degli interventi difficilmente raggiungibile con altri soggetti anche in termini di efficienza e ottimizzazione delle risorse impiegate.

Il ricorso alla società di sistema, in luogo del mercato, comporterebbe una convenienza economica in quanto essa dispone di risorse umane altamente qualificate in grado di gestire efficacemente tutte le fasi dei progetti, curando anche i rapporti cruciali con Enti terzi portatori di interessi delle comunità economiche locali sviluppando un approccio improntato al metodo di stakeholder engagement; utilizza metodologie, strumenti e tecnologie avanzate, che favoriscono la declinazione ottimale delle attività consentendo di ottenere risparmi di spesa rispetto ai parametri di mercato, a fronte di una maggiore qualità del servizio reso. Di conseguenza i benefici attesi a seguito di tale scelta - tra l'altro di difficile reperimento sul mercato - sono di ottenere risultati pienamente aderenti alle esigenze della realtà camerale e, quindi, da questa immediatamente fruibili.

Per di più DINTEC, quale struttura in house del Sistema camerale, fornirebbe i servizi ad un corrispettivo non superiore ai costi ad essi afferenti. Inoltre, non sono previsti oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima, data l'assenza, da Statuto, di contributi consortili a carico dei soci.

Per ciò che attiene alla sostenibilità finanziaria, la stessa può essere garantita dalla disponibilità, in capo alla Camera, delle risorse finanziarie necessarie per realizzare l'investimento in parola.

Al riguardo, si riporta che l'analisi dei fascicoli di bilancio di DINTEC degli ultimi tre esercizi finanziari (2023-2022-2021) ha consentito di valutarne positivamente la situazione finanziaria. Infatti a fronte di un capitale sociale interamente versato pari a euro 551.473,09, la società dispone al 31/12/2023 di un Patrimonio netto pari a euro 996.994,00. Ancora, la situazione debitoria e creditoria non presenta criticità in relazione all'anzianità dei debiti/crediti e sono state stanziare riserve a integrale copertura di eventuali passività potenziali.

Si evidenzia che l'eventuale ingresso della Camera nella società è compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, essendo la stessa una società in house in controllo pubblico, sulla quale i consorziati esercitano un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi e che svolge attività prevalentemente a favore dei soci.

Tanto premesso si rammenta, infine, che - trattandosi di acquisizione di quote partecipative - occorre, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e che, pertanto, la presente deliberazione verrà loro inviata per le valutazioni di merito.

LA GIUNTA

VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 20/12/2024 di approvazione del Preventivo Economico per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 85 del 20/12/2024 con la quale si approva il budget direzionale relativo all'anno 2025, articolato su due centri di responsabilità (aree dirigenziali), suddividendo le 4 funzioni istituzionali in due grandi aree (A e B) e 8 centri di costo;



VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3 del 07/01/2025, con cui lo stesso, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2005, assume la gestione dei centri di costo A001, A002, A003, A004, A006 e A007 relativi rispettivamente a Segreteria Generale, Amministrazione, Progetti Strategici e Promocamera, Costi Comuni, Risorse Umane e Servizi di Supporto, Statistica e Studi, e attribuisce alla responsabile della dirigente dell'area la gestione dei centri di costo B001 e B002, relativi rispettivamente ad Anagrafe e Regolazione del Mercato e Attività delegate - contributi alle imprese;

VISTA la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 2 comma 2 inerente ai compiti e funzioni degli enti camerali;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico Società Partecipate) e ss.mm.ii.;

VALUTATA positivamente l'opportunità di aderire alla società DINTEC Scrl, al fine di poter fruire dei servizi specialistici forniti dalla società in house al Sistema camerale;

VISTO lo Statuto camerale vigente ed in particolare l'art. 39;

RITENUTO pertanto di aderire, per le motivazioni esposte in narrativa, alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di DINTEC;

VISTO lo Statuto di DINTEC;

RICHIAMATO il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), che la Camera di Commercio ha adottato con delibera n. 86 del 20/12/2024;

VISTO il Programma di attività di DINTEC per l'anno 2025 e il relativo budget nonché il fascicolo di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari;

ESAMINATO il preconsuntivo al 31/12/2024 approvato dall'Assemblea dei Soci di DINTEC del 27 novembre 2024;

PRESO ATTO che la DINTEC non rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto:

- a) la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4;
- b) ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari;
- d) ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro;
- e) non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) non necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) non vi è necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del medesimo Decreto.

RILEVATO che DINTEC non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate;

VISTO il Programma triennale di Unioncamere;

All'unanimità,

DELIBERA

- di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa e ricorrendo tutti i presupposti richiamati in precedenza, alla sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale della società consortile a



responsabilità limitata denominata “Consorzio per l’innovazione tecnologica s.c.r.l.” (in forma abbreviata DINTEC) per un importo massimo pari a € 10.000,00;

- di sottoporre la detta sottoscrizione alla condizione che il Collegio dei Revisori dei Conti esprima parere favorevole sull’operazione;
- di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere le seguenti operazioni:
 - a) trasmettere la presente deliberazione ai Revisori dei Conti per il parere di competenza ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;
 - b) procedere, in caso di parere positivo da parte del Collegio, alla trasmissione della presente deliberazione alla Corte dei Conti ed all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs 175/16 e ss.mm.ii., nonché, a fini conoscitivi, al Ministero delle Imprese e del made in Italy, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge 580/1993;
 - c) informare, in caso di esito positivo delle comunicazioni di cui al precedente punto b), l’organo amministrativo di DINTEC, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto della detta società consortile, dell’intendimento di acquisire una quota del Capitale sociale nell’importo massimo di € 10.000,00 nonché di dare seguito a tutti gli atti necessari conseguenti;
 - d) procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Camera di Commercio, nella sezione “Amministrazione Trasparente” al fine di garantire le forme di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 5, comma 2, del TUSP;
- di dare mandato al Presidente di procedere alla formale sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale in oggetto, fermo restando l’esito positivo delle sopra descritte condizioni.

La presente delibera non è soggetta a controllo, ai sensi del comma 4/bis dell’art. 1 della Legge Regionale n. 38 del 13/12/1994, così come modificata dall’art.1 della L.R. n. 4 del 13/1/1995.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pietro Esposito

IL PRESIDENTE
Ing. Stefano Visconti